

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



1. DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di contratto si intende per:

Informatica Trentina: il soggetto destinatario della Richiesta di Attivazione Servizio, (Informatica Trentina S.p.A. corrente in 38121 Trento, Via G. Gilli, 2, codice fiscale e P.Iva 00990320228);

Committente: il soggetto che ha sottoscritto la Richiesta di Attivazione Servizio;

Parte/Parti: Informatica Trentina ed il Committente;

Terzi Fornitori: eventuali soggetti che forniscono prodotti o servizi compresi nella Richiesta di attivazione Servizio;

Proposta: il documento con cui Informatica Trentina formula l'offerta tecnica ed economica per la prestazione del /i Servizio/i in favore del Committente;

Richiesta di Attivazione Servizio: il documento sottoscritto dal Committente con cui viene accettata la proposta formulata da Informatica Trentina per l'erogazione del/i Servizio/i;

Servizio/i: il/i Servizio/i erogati da Informatica Trentina e di cui alla Richiesta di Attivazione;

Contratto: l'accordo tra Informatica Trentina ed il Committente avente ad oggetto la prestazione del/i Servizio/i di cui alla Proposta ed alla Richiesta di Attivazione e composto dalla Proposta formulata da Informatica Trentina, dalla Richiesta di attivazione del/i Servizio/i e relativi allegati, ivi comprese le presenti Condizioni Generali di Contratto;

Allegati: le Condizioni Particolari che disciplinano analiticamente i singoli Servizi prestati da Informatica Trentina nei confronti del Committente.

2. OGGETTO

Il/i Servizio/i che sarà/saranno erogato/i al Committente conformemente a quanto disposto nella Proposta, nella Richiesta di Attivazione Servizio e come meglio descritto/i nei relativi Allegati.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve diverse previsioni di cui alle condizioni particolari di Contratto relative al/i singolo/i Servizio/i erogati, il Contratto si intende concluso con l'accettazione da parte del Committente della Proposta formulata da Informatica Trentina.

4. DURATA

Salvo diversa indicazione nella Proposta, ovvero negli Allegati relativi ai singoli Servizi, il Contratto ha durata di un (1) anno a decorrere dalla stipulazione, rinnovabile per un ulteriore anno. Qualora non venga data comunicazione di recesso alla controparte con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta) rispetto alla scadenza annuale, il contratto si intende rinnovato per l'anno successivo. La reiterazione del rinnovo può avvenire solo previa formalizzazione di un nuovo contratto.

5. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Fatti salvi diversi accordi, il Committente per la prestazione del/i Servizio/i di cui al Contratto provvederà al pagamento in favore di Informatica Trentina delle somme indicate nella Proposta a titolo di corrispettivo.

Tale corrispettivo deve intendersi al netto di IVA. Salvo quanto diversamente disposto negli allegati relativi al/i singolo/i Servizio/i prestati, il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro trenta (30) giorni.

6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Informatica Trentina si impegna, ed impegna il proprio personale, sia durante il rapporto contrattuale sia successivamente, a mantenere riservate le informazioni di pertinenza del Committente di cui venga a conoscenza e da questi indicate come "Riservate".

Analogamente, il Committente si impegna ed impegna il proprio personale, sia durante il rapporto contrattuale sia successivamente, a mantenere riservate le informazioni di pertinenza di Informatica Trentina di cui venga a conoscenza e da questa indicate come "Riservate".

Non sono considerate riservate le informazioni:

- di dominio pubblico;
- pubblicate o rese di dominio pubblico in tempo successivo, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza del Committente o di Informatica Trentina.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del Contratto e sino a quando le informazioni riservate non saranno rese di dominio pubblico, ovvero distrutte o restituite alla Parte.

Informazioni riservate potranno essere comunicate a terzi fornitori delle Parti, limitatamente a quanto necessario per la prestazione del/i Servizio/i di cui al Contratto. In tal caso, la Parte che rende note le



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



informazioni riservate di pertinenza dell'altra Parte, si impegna a richiedere ai terzi il rispetto dell'obbligo di riservatezza alle condizioni previste dal presente articolo.

Al termine del Contratto, ovvero durante l'esecuzione del Contratto, purché ciò non pregiudichi l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ciascuna Parte si impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate dell'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza.

7. RESPONSABILITA' DI INFORMATICA TRENTINA

Informatica Trentina si impegna a prestare il/i Servizio/i richiesti dal Committente conformemente a quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle Condizioni Particolari relative ad ogni Servizio.

Informatica Trentina assume a proprio carico, obbligandosi a tenere manlevato ed indenne il Committente, ogni e più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose o persone che, a seguito della omessa o negligenza esecuzione del/i Servizio/i, la stessa, o i suoi dipendenti, o risorse professionali incaricate, direttamente o indirettamente, possano arrecare a terzi o al Committente.

Non sarà imputabile ad Informatica Trentina la responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Committente o da terzi per l'uso non conforme del/i Servizio/i, ovvero per manomissioni o interventi sul Servizio/i, o sulle apparecchiature destinate all'erogazione del Servizio/i, effettuati dal Committente o da terzi non autorizzati da Informatica Trentina.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali una delle Parti possa desumere la sopravvenuta impossibilità della controparte a far fronte agli impegni contrattuali, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tali ipotesi la Parte non inadempiente inoltrerà alla Controparte una diffida ad adempiere all'obbligazione assunta, ai sensi dell'art. 1454 c.c., entro il termine di 15 (quindici) giorni. Alla scadenza del suddetto termine qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio all'inadempimento, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il diritto della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso, sono fatte salve le eventuali ipotesi di prescrizione di diritto ex art. 1456 c.c. di cui alle

Condizioni Particolari relative a ciascun Servizio/i prestato/i.

Resta inteso che in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni del/i Servizio/i di cui al Contratto la responsabilità di Informatica Trentina per gli eventuali danni occorsi al Committente non potrà eccedere l'importo pagato da quest'ultimo a titolo di corrispettivo per il/i Servizi prestati in proprio favore ed indicato nella Proposta.

9. DATI PERSONALI

Informatica Trentina, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, si impegna a trattare eventuali dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

10. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Vi sensi e per gli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (di seguito AdS)", così come modificato con il provvedimento del 25/06/2009, in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto, Informatica Trentina, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, provvederà a:

a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività;

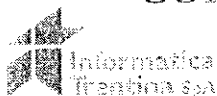
b) redigere ed aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche;

c) verificare periodicamente l'attività degli AdS.

Qualora Informatica Trentina individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Committente provvederà a darne comunicazione immediata al Committente, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se a verificarsi le circostanze sopra descritte.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



11. ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

Il Committente prende atto ed accetta che, per la prestazione e l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, Informatica Trentina si potrà avvalere anche di terzi dalla stessa selezionati in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alle interpretazioni, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione ed alla risoluzione del Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla Legge.

13. MODIFICAZIONI

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta, a pena di nullità.

14. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi indicati nella Proposta tecnico economica e nella Richiesta di Attivazione. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra l'eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del Contratto.

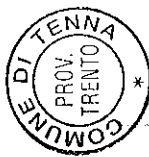
15. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni ovvero dalle Condizioni Particolari relative al/i singolo/i Servizio/i prestati, si rinvia alla vigente normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione e a quanto disposto dal Codice Civile.

16. REGISTRAZIONE

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

17/12/2013
data



timbro e firma del Committente

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI in modalità on-site

1. OGGETTO

Il Committente affida ad Informatica Trentina, che accetta, l'erogazione di servizi applicativi in modalità on-site. In particolare, il servizio è strutturato in:

- una componente applicativa, erogata da un fornitore di Informatica Trentina;
- una componente di servizi professionali dedicati alla gestione delle relazioni contrattuali ed operative con il fornitore;

Il servizio viene erogato in modalità on-site, presso la sede del Committente.

La componente applicativa del servizio comprende:

- assistenza utente, per fornire informazioni circa il funzionamento ordinario dell'applicazione;
- manutenzione correttiva, per la rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
- manutenzione adeguativa, per l'adattamento dei programmi e delle procedure alle mutate esigenze dell'utente, o a modifiche della normativa in un quadro di invarianza delle caratteristiche tecniche funzionali di base e degli obiettivi primari dell'applicazione, sempreché il relativo intervento comporti un impegno di lavoro non superiore a 10 (dieci) giorni/persona;
- assistenza sistemistica per effettuazione di interventi di assistenza o affiancamento al personale tecnico dell'Ente o interventi di manutenzione o di ripristino per malfunzionamenti sui sistemi per la soluzione di problemi generati dall'applicazione o da azioni dell'utente.

La componente di servizi professionali comprende:

- disponibilità del customer service desk (CSD) per la raccolta e l'indirizzamento delle segnalazioni al fornitore;
- disponibilità di uno strumento informatico web per il monitoraggio delle richieste e degli interventi di manutenzione effettuati dal fornitore;
- presidio e controllo dei livelli di servizio di cui al successivo paragrafo 5.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto tra le Parti è concluso mediante scambio di corrispondenza, con l'accettazione della Proposta tecnico-economica di Informatica Trentina.

3. OBBLIGHI DI INFORMATICA TRENTINA

Informatica Trentina si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio affidato a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le presentazioni, anche e nelle presentazioni, condizioni e nella proposta tecnico-economica.

Informatica Trentina si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed essere del rapporto contrattuale.

4. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a fornire ad Informatica Trentina tutte le informazioni necessarie all'attuazione del servizio ed i dati di cui ha bisogno per la fornitura dello stesso.

A tal fine, il Committente dichiara di essere socio della società Informatica Trentina e di avere ad esso conferito la necessaria autorizzazione.

Il Committente si impegna a comunicare in forma scritta ad Informatica Trentina, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto ed impiegando il modo o i modi predisposti, il sommario della persona di loro stesso incaricata di svolgere le attività e connesse e complementari al servizio erogato.

Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta ad Informatica Trentina, tutte le variazioni, modifiche, cancellazioni che possano influire rilevanti per l'esecuzione del contratto.

5. MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi di assistenza utente, manutenzione correttiva e assistenza preventiva saranno erogati nel corso dei giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Si considerano i giorni lavorativi i giorni feriali da lunedì a venerdì.

Il servizio di assistenza utente sarà erogato sulla base dei seguenti tre livelli di servizio, che sono correlati al rimborsamento:

il Committente viene ricambiato entro 16 ore lavorative dalla ricezione della chiamata, calcolata entro la finestra di servizio, nel 100% dei casi.

L'intervento sarà chiuso entro il settimo giorno lavorativo successivo all'attivazione della richiesta nel 100% dei casi.

Il servizio di manutenzione correttiva sarà erogato sulla base dei seguenti accordi sui livelli di servizio, elaborati con riferimento al minor costo globale:

il Comitatente viene contattato entro terzo giorno successivo alla ricezione della chiamata, nel caso di casi.

L'intervento sarà chiuso entro il settimo giorno lavorativo successivo alla richiesta nel 100% dei casi.

Il servizio di assistenza sistemistica sarà erogato sulla base dei seguenti accordi sul livello di servizio, elaborati con riferimento al trimestre solare:

il Committente viene contattato entro 16 ore lavorative dalla ricezione della chiamata, in attesa entro la finestra di servizio, nel 100% dei casi.

L'intervento sarà chiuso entro il settimo giorno lavorativo successivo alla richiesta nel 100% dei casi.

Per usufruire di certi servizi il Committente dovrà rivolgersi al Customer Service Desk di Informatica Trentina o anche chiamare telefonicamente al num. 0461-860260 o tramite accesso al portale Support collegandosi all'indirizzo <http://support.inte.it>.

6. REFERENTE DEL CONTRATTO

REFERENTE DEL CONTRATTO
Le Parti si impegnano a nominare, al momento del perfezionamento del Contratto, un proprio Referente del Contratto che avrà la capacità di rappresentare le medesime Parti.

7. TIDOLARITÀ BANCHE DATI

titolare esclusivo della banca dati e il Commentante.

8. COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto dovranno essere inoltrate dal Committente verso il
Referente del Contratto di Informatica Tredina.

1711212d3



[Handwritten signature]

... ..

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'USO DI LICENZE ORACLE DATABASE

1. DEFINIZIONI

Azi offi tr delle presen ti Condizioni Particolari si intende per:

Licenze Oracle Database: il Programma software Oracle concesso in licenza d'uso al Committente;

Programma Applicativo: i programmi applicativi concessi in licenza al Committente;

Soluzione Applicativa: il programma applicativo onto il Programma Oracle in Licenza d'uso.

2. OGGETTO

Informatica Trentina concede al Committente il diritto all'utilizzo della licenza Oracle Database di cui alla Proposta e alla Richiesta di Attivazione Servizi.

3. CONDIZIONI D'USO

Il Committente potrà utilizzare le Licenze Oracle Database unicamente nelle aree amministrativa, tecnica e servizi al cittadino.

Il Committente non può cedere o dare in sub-licenza, in affitto o in noleggio i Programmi Oracle di cui al contratto, né utilizzarli per la formazione di terzi o la prestazione di servizi a favore di terzi al di fuori delle aree sopra indicate.

4. DURATA DELLA LICENZA

L'ambito della licenza Oracle Database nella versione installata fino al 30 novembre 2015 e il tempo indeterminato.

5. TITOLARITA' DEI PROGRAMMI

I Programmi Oracle sono di proprietà esclusiva di Oracle e in quanto tali tutelati dalla legge sul diritto d'autore.

Il Committente acquisisce, per effetto della sottoscrizione del Contratto, unicamente il diritto di utilizzazione dei Programmi Database.

6. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a comunicare in forma scritta ad Informatica Trentina, al momento della sottoscrizione del Contratto, le seguenti informazioni: marca e modello del server; numero di CPU; numero di core di CPU; totalità del server.

Resta inteso che, anche in caso di impiego da parte del Committente di server virtuali, le informazioni da comunicare ad Informatica Trentina sono relative ai dati fisici del sistema e non a quelli della singola partizione utilizzata.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale ed entro il 30 novembre 2015 il Committente proceda all'acquisizione di nuovo hardware per l'installazione del database in sostituzione o in aggiunta a quelli posseduti al momento della sottoscrizione del Contratto, sarà obbligo del medesimo comunicare, tempestivamente, in forma scritta ad Informatica Trentina le informazioni di cui sopra e relative alle nuove apparecchiature, marca e modello del server; numero di CPU; numero di core di CPU; totalità del server.

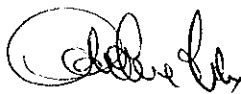
Il Committente prende atto che la comunicazione delle informazioni di cui sopra costituisce condizione necessaria e imprescindibile per garantire la regolarità dell'uso della licenza, la prestazione dei servizi di manutenzione ed aggiornamento del software database, nonché per poter fornire adeguata soluzione applicativa e consulenza al programma.

7. INFORMATIVA

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni, l'uso e gli obblighi del Committente, di cui sopra, si applicano alle licenze Oracle concesse nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 gennaio 2015.

Le licenze Oracle Application Specific (il cui uso si esaurisce entro la data del 30 dicembre 2012) in esistenza alla data di sottoscrizione applicativa saranno di diritto e automaticamente convertite in licenze Oracle Database. Le conversioni delle licenze Oracle Application Specific in licenze Oracle Database avverranno a cura del personale del Committente, che dovrà sottoporre a questi ultimi l'intero materiale acquisito, per i propositi delle presenti Condizioni Particolari, alla Informatica Trentina le informazioni di cui sopra, e dovrà provvedere, entro il termine di cui sopra, alla stipula e alla sottoscrizione delle conversioni.

A/12/2013



Il Legale rappresentante